

(N. 247-A)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

e col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1949

Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennità di licenziamento.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 247 sottoposto alla approvazione del Senato reca « particolari disposizioni per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennità di licenziamento ».

Tali provvedimenti di carattere anche assistenziale rispondono ad una esigenza sociale creatasi in conseguenza delle gravi difficoltà nelle quali si dibattono talune aziende industriali che, nella faticosa ripresa del dopo guerra, ancora non sono addivenute ad una utile riconversione dei propri impianti. La inderogabile esigenza sociale di provvedere

alla tutela degli interessi di quei dipendenti che vedono — a causa delle condizioni di dissesto dell'impresa — seriamente compromessi i diritti acquisiti, risponde ad un concetto solidaristico che nella società moderna va ogni giorno affermandosi.

Il provvedimento in esame si propone di scongiurare, od almeno di ridurre, il danno che il processo di trasformazione aziendale, nella fase di adeguamento ad una rinnovata economia di pace, può talvolta cagionare ai dipendenti delle imprese industriali.

Per quanto si riferisce alle indennità di licenziamento giova osservare che il problema

è aperto ed acuitizzato dopo le proroghe della sospensione dall'obbligo per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati previsto dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, proroghe accordate anche per l'adeguamento dei contratti di assicurazione di capitalizzazione stipulati a senso degli articoli 4 e 5 del citato regio decreto-legge.

In occasione della approvazione dell'ultima proroga votata - in sede deliberante - il 7 ottobre 1948 dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, il relatore ha formulato una raccomandazione indirizzata al Governo onde la disciplina della materia in questione fosse attuata entro il termine dell'ultima proroga 31 marzo 1949 così da evitare ulteriori dilazioni alla regolamentazione di un problema che richiede « un assetto urgente e definitivo ».

Il problema ha avuto recentemente anche la particolare attenzione della 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, che ha proposto un emendamento al disegno di legge 195 - approvato poi dall'Assemblea nella seduta del 17 febbraio u. s. - per il trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per congruaggio monetario. Tale emendamento prevede, in sede di rivalutazione, l'accantonamento necessario per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza.

In attesa però che un problema di tale importanza abbia a trovare una soluzione organica e definitiva che tenga conto della reale situazione, si rende indispensabile un provvedimento che vada incontro - in via eccezionale e con carattere d'urgenza - alle necessità di quei dipendenti da imprese industriali che « a causa di gravi difficoltà di procedere ad utile riconversione o riorganizzazione economicamente conveniente, siano dichiarate fallite o poste in liquidazione o sottoposte ad amministrazione controllata o a procedura di concordato preventivo ».

A ciò provvede il disegno di legge in esame che vuol garantire ai dipendenti licenziati non solo il pagamento delle indennità di licenziamento spettanti per i diritti acquisiti, ma ancora (articolo 1) garantisce il pagamento - posto che ricorrano gli estremi previsti - delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e

degli operai, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile.

Il disegno di legge n. 247 si ricollega ai precedenti decreti legislativi 17 ottobre 1947, n. 1134 e 23 marzo 1948, n. 328, che ebbero efficacia sino al 30 giugno 1948 e prevedevano disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e operai appartenenti ad imprese industriali in genere ed a quelle per l'estrazione di combustibili solidi nazionali.

I dati offerti dalla relazione ministeriale precisano che l'applicazione dei suddetti decreti determinò impegni al 1° ottobre 1948 per complessive lire 766.428.826 di cui circa 300 milioni già in fase di ricupero con graduale realizzo.

Ora il problema dell'intervento statale si ripresenta nuovamente e con carattere d'urgenza, perchè la situazione dell'industria non è ancora normalizzata ed in taluni settori si lamenta un acuirsi della crisi per la ritardata - od in certi casi incompleta - riconversione degli impianti.

Non volendo però far ricadere sui dipendenti il danno di una riconversione legata dolorosamente a situazioni di insolvenza o di dissesto, si ritiene necessaria - per un principio di giustizia sociale - l'adozione di provvedimenti che, nella fase dell'ulteriore assetto dell'impresa, garantiscano ai dipendenti delle aziende dissestate il pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio e l'indennità di licenziamento nonchè la integrazione di provvidenze che attenuino le condizioni di grave disagio derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Le garanzie previste dall'articolo 1 del disegno di legge, condizionate dalle autorizzazioni indicate dall'articolo 2, sono integrate da indennità (articolo 3) accordate come segue:

a) una indennità pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali, e gli assegni familiari nella misura normale, per i primi 30 giorni dal licenziamento;

b) la corresponsione dell'indennità e dell'assegno integrativo di disoccupazione, oppure del sussidio straordinario di disoccupazione per i successivi 150 giorni.

A questo proposito giova osservare che i benefici suesposti riproducono pressochè inte-

gralmente quelli previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 328, e differiscono in parte dal primo decreto legislativo 17 ottobre 1947, n. 1134, che accordava le indennità sempre per complessivi 180 giorni ma distribuite con un diverso criterio.

Quali sono le ragioni che hanno indotto il Ministero a non confermare il trattamento previsto dal decreto legislativo 17 ottobre 1947, n. 1134?

Evidentemente tali ragioni si riassumono nel proposito di non aumentare eccessivamente l'onere a carico dello Stato — onere rappresentato dal trattamento speciale previsto dall'articolo 3 del disegno di legge — fatta eccezione della parte posta a carico delle relative gestioni speciali per indennità e sussidi di disoccupazione, ed ancora dalla parte di crediti di cui all'articolo 1 che risultasse impossibile recuperare.

La Commissione si era prospettata la opportunità di dar decorrenza alla legge dalla data del 1° luglio 1948 allo scopo di evitare soluzione di continuità rispetto alle precedenti disposizioni. Tuttavia, date le difficoltà che possono sorgere in rapporto all'entità dell'impegno, e riconosciuta d'altra parte l'urgenza di attuare il più rapidamente possibile le provvidenze dal disegno di legge previste, è stata concorde la Commissione nel sottoporre al Senato il disegno stesso con la decorrenza proposta dal Governo.

La Commissione si è trovata concorde nel proporre al Senato alcuni emendamenti all'articolo 3 che hanno lo scopo di rendere più precisa la formulazione dell'articolo stesso. Nel testo proposto dalla Commissione, vengono esplicitamente estese agli impiegati le disposizioni contenute nell'articolo 3.

La gestione speciale «Cassa di integrazione dei guadagni degli operai dell'industria» incaricata della gestione — per la quale terrà una contabilità separata — è surrogata in tutti i diritti acquisiti ai prestatori d'opera verso l'imprenditore.

Il Fondo indennità impiegati — costituito

presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni — è tenuto a versare alla Cassa di integrazione le somme dovute ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, mentre analogo obbligo è accolto anche agli Enti assuntori di contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dagli articoli 4 e 5 del suddetto regio decreto-legge.

Con l'articolo 5, comma secondo, viene introdotta nel disegno di legge una cautela non prevista dai due citati decreti legislativi. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria dovrà infatti stabilire tutte le opportune garanzie per l'azione di recupero delle somme anticipate secondo l'articolo 1 alle ditte inadempienti.

L'articolo 7 del disegno di legge in esame elenca — come i due precedenti decreti legislativi — i casi di cessazione dal godimento dei benefici concessi all'articolo 3. Una importante innovazione viene però introdotta ora con l'ultimo comma dell'articolo 7: una notevole facilitazione non prevista dai citati decreti legislativi 17 ottobre 1947 e 23 marzo 1948.

Ai prestatori di lavoro, che emigrino dopo il licenziamento per occuparsi all'estero, vengono conservati i benefici stabiliti dall'articolo 3. Detti benefici passano in godimento alle famiglie e sono cumulabili con il sussidio straordinario previsto per le famiglie bisognose degli emigrati (vedi decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 201 e 17 dicembre 1947, n. 1585).

Onorevoli Senatori. — Dalle ragioni esposte nella presente relazione appare evidente la inderogabile necessità sociale di dare sollecita attuazione ai provvedimenti proposti. Pertanto la 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato propone l'approvazione del presente disegno di legge, che ha pure avuto il parere favorevole della Commissione di Finanze e Tesoro.

ZANE, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

Art. 1.

Il pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio, non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese industriali che, a causa di gravi difficoltà di procedere ad utile riconversione o riorganizzazione economicamente conveniente, siano dichiarate fallite o poste in liquidazione o sottoposte ad amministrazione controllata o a procedura di concordato preventivo successivamente al 15 gennaio 1949, nonchè il pagamento delle indennità di licenziamento spettanti ai lavoratori predetti, possono essere effettuati, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 2.

L'autorizzazione ad effettuare i pagamenti previsti nell'articolo precedente è accordata alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

La facoltà di accordare le autorizzazioni previste dal comma precedente può essere esercitata sino al 31 dicembre 1949. Restano in ogni caso salvi gli effetti delle autorizzazioni accordate entro il termine predetto.

Art. 3.

Quando sia intervenuta l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponderà altresì agli operai dipendenti dalle imprese suindicate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta entro tre mesi dalla apertura del fallimento, dall'inizio della liquidazione o dell'amministrazione

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

Quando sia intervenuta l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponderà altresì agli impiegati e agli operai dipendenti dalle imprese suindicate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta entro tre mesi dalla dichiarazione di fallimento, dall'inizio della liqui-

controllata o della procedura di concordato preventivo:

a) per i primi 30 giorni successivi alla data del licenziamento, una indennità pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa di integrazione;

b) per i successivi 150 giorni, l'indennità e l'assegno integrativo di disoccupazione previsto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, e successive modificazioni, per gli aventi diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall'articolo 2 del citato decreto n. 373.

Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria.

#### Art. 4.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è surrogata in tutti i diritti, compresi quelli di prelazione, ai prestatori di lavoro verso l'imprenditore.

Il fondo indennità impiegati è tenuto a versare alla Cassa suddetta le somme dovute ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

Analogo obbligo compete agli enti assuntori di contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dal regio decreto-legge predetto.

#### Art. 5.

Lo Stato garantisce il recupero delle erogazioni previste dal precedente articolo 1.

Per l'azione di recupero, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria stabilirà tutte le opportune garanzie.

Lo Stato rimborserà alla Cassa di integrazione le somme corrisposte per il trattamento speciale previsto dall'articolo 3, ad eccezione

dazione o dell'amministrazione controllata o della procedura di concordato preventivo:

*identico.*

*identico.*

*Identico.*

#### Art. 4.

*Identico.*

#### Art. 5.

*Identico.*

della parte relativa alle indennità e sussidi di disoccupazione che è posta a carico delle relative gestioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme occorrenti, utilizzando all'uopo, fino all'importo di 300 milioni, le maggiori entrate risultanti dal IV provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 6.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria terrà una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.

Art. 7.

I prestatori di lavoro ammessi al beneficio di cui all'articolo 3 della presente legge cessano dal godimento del beneficio stesso:

a) quando abbiano trovato una nuova occupazione in territorio nazionale;

b) quando abbiano rifiutato una occupazione adeguata in territorio nazionale;

c) quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

d) quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per la riqualificazione dei disoccupati ove siano istituiti.

Qualora i prestatori di lavoro di cui sopra emigrino entro 30 giorni dal licenziamento per occuparsi all'estero, tutti i benefici di cui all'articolo 3 passano in godimento alle loro famiglie, nonostante che essi abbiano trovato una nuova occupazione. Questo trattamento è cumulabile con il sussidio straordinario di cui ai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 201, e 17 dicembre 1947, n. 1585.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*